

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2020

**Facilitazioni per gli assoggettati in seguito alla crisi provocata
dal COVID-19**

19 maggio 2020

1 Informazioni alle banche

1.1 Facilitazioni temporanee

Con la Comunicazione sulla vigilanza 02/2020 del 31 marzo 2020 sono state concesse alle banche tre facilitazioni temporanee fino al 1° luglio 2020 in risposta alla pandemia provocata dal COVID-19 e alle sue conseguenze sull'economia reale. Tenendo conto della situazione attuale, la FINMA adegua i termini di tali facilitazioni nel seguente modo:

1. I clienti detengono tuttora depositi in contanti di entità insolitamente elevata presso le banche svizzere. Per non continuare a limitare inutilmente le operazioni di bilancio delle banche, la facilitazione per il calcolo del *leverage ratio* (deroga per i depositi detenuti presso la banca centrale) viene quindi prorogata per tutte le banche fino al 1° gennaio 2021. Nel caso delle distribuzioni di dividendi rimane in vigore la riduzione della facilitazione esplicita nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020. Non è previsto di mantenere questo trattamento come facilitazione temporanea alla scadenza del termine prorogato.
2. L'agevolazione accordata nell'ambito della ripartizione dei rischi non sarà mantenuta in essere per assenza di necessità e termina il 1° luglio 2020. In casi specifici gli istituti possono comunque continuare a sottoporre alla FINMA una richiesta motivata di agevolazione conformemente all'art. 112 cpv. 2 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP).
3. La facilitazione concernente il numero delle eccezioni al *backtesting* che viene congelato allo stato del 1° febbraio 2020 sarà in linea di principio ripresa nella futura prassi di vigilanza, pertanto una proroga del termine risulta superflua. Secondo il nm. 332 della Circolare FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche», la FINMA può ignorare singole eccezioni, a condizione che l'istituto dimostri che tali eccezioni non sono imputabili a un'insufficiente precisione (qualità della previsione) del modello di aggregazione del rischio. Nella recente fase di volatilità dei mercati sono aumentate le eccezioni che la FINMA ha ritenuto giustificato ignorare nel calcolo del capitale. Il contenuto di questa facilitazione continuerà dunque a essere applicato anche dopo il 1° luglio 2020.

1.2 Crediti COVID-19 e coefficiente di finanziamento NSFR

Per il coefficiente di finanziamento NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) la durata del prestito assunto nell'ambito dello schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC), senza considerare l'opzione di disdetta della BNS, può essere considerata identica alla durata del credito ceduto come garanzia. Di conseguenza, per la provvista stabile disponibile (fattore ASF) può essere

attualmente applicato il valore del 100%. Il credito ceduto deve essere rilevato come gravato per la stessa durata, per cui attualmente risulta una provvista stabile obbligatoria (fattore RSF) del 100%.

2 Agevolazioni nell'identificazione della controparte ai sensi della LRD

Con la Comunicazione sulla vigilanza 03/2020 del 7 aprile 2020 la FINMA ha concesso agevolazioni per l'apertura di relazioni d'affari con i clienti in base all'art. 17 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0). Gli attuali sviluppi consentono un progressivo ritorno al consueto processo di apertura. In proposito occorre considerare che prendere visione a posteriori del documento d'identità originale o ottenere a posteriori le copie autenticate dei documenti d'identità richiede tempo e le circostanze possono variare a seconda del domicilio del cliente o della sua situazione personale. **Alle condizioni formulate nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020**, la facilitazione concessa temporaneamente fino al 1° luglio 2020 viene prorogata con le seguenti modifiche:

- Per le relazioni d'affari per le quali ci si è avvalsi o ci si avvarrà ancora entro il 1° luglio 2020 dell'agevolazione conformemente alla Comunicazione sulla vigilanza 03/2020, l'attestazione di autenticità dei documenti deve essere presentata entro 120 giorni (invece dei 90 giorni sinora previsti) dall'apertura della relazione.
- Per le relazioni d'affari avviate con clienti domiciliati **all'estero**, l'agevolazione può essere applicata anche oltre il 1° luglio 2020 fino al 1° ottobre 2020 così come formulato nella Comunicazione sulla vigilanza 03/2020. L'attestazione di autenticità deve essere presentata entro 120 giorni al massimo dall'apertura della relazione.
- Qualora le attestazioni di autenticità non fossero ottenibili entro i nuovi termini stabiliti a causa di restrizioni concrete dovute ai provvedimenti legati al COVID-19, è necessario documentare i singoli casi e l'attestazione di autenticità deve essere presentata al più presto.